



Confederazione AEPI
*Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese
Il Presidente*

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII Legislatura

V Commissione Bilancio

Osservazioni in merito al contenuto del disegno di legge S. 1925

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia



Confederazione AEPI
Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma
Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email segreteria@confederazioneaepi.it | PEC confederazioneaepi@pec.it | Web www.confederazioneaepi.it



Roma, 9 settembre 2020

Indice

Premessa.....2

Emendamento n.1

Articolo 1 – Ammortizzatori sociali..... 4

Emendamento n.2

Articolo 3 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali 6

Emendamento n.3

Articolo 3 – Introduzione di un termine temporale al divieto di licenziamento 7

Emendamento n.4

Articolo 3 – Misure straordinarie in caso di ulteriore lock-down..... 8

Emendamento n.5

Articolo 18 – Disposizioni in materia di Patronati..... 9

Emendamento n.6

Articolo 18 – Disposizioni in materia di Patronati – vers. 2..... 10

Emendamento n.7

Articolo 17 - Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale..... 11

Emendamento n.8

Articolo 17 - Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale..... 12

Emendamento n.9





PREMESSA

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, oggetto del presente disegno di legge di conversione, si pone in continuità con le precedenti disposizioni di contrasto alla congiuntura economica causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Le misure introdotte sono sicuramente apprezzabili, ma lo scenario di questi mesi fa emergere la necessità di una programmazione riformatrice capace di preparare il nostro Paese alle sfide future.

Si rende opportuna una riforma del sistema fiscale che persegua due principali direttrici: semplificazione degli adempimenti e riduzione della pressione fiscale mediante una fiscalità mirata che, attraverso l'introduzione di agevolazioni, garantisca la ripartenza di settori strategici per il sistema economico.

Al fine di contribuire fattivamente ai lavori parlamentari, di seguito si forniscono alcune proposte emendative.

Deferenti saluti.

Il Presidente

Mino Dinoi

Ufficio Legislativo AEPI

Giovanni Malinconico

Commissione Tecnica

CCNL

Patrizia Gabellone

Commissione Tecnica

Fiscalità e Tributi

Celestino Bottoni



Emendamento n.1

Articolo 1

All'ultimo periodo del comma 1, le parole << e autorizzati >> e << ove autorizzati >> sono soppresse.

Relazione

Le disposizioni introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 non si pongono in continuità temporale di prolungamento degli ammortizzatori sociali di natura emergenziale da COVID-19, seguendo la linea adottata dapprima dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, poi prorogata dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 e modificata dal decreto-legge 16 giugno 2020, n.52. Invero, tali disposizioni introducono un novellato regime di nove settimane, prorogabili di ulteriori nove, che si sovrappone temporalmente al previgente e ne limita o pregiudica l'accesso per effetto dell'assorbimento dei periodi collocati dal 13 luglio al 31 ottobre 2020, già richiesti ed autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Dal tenore letterale dell'inciso di cui al primo comma dell'articolo 1, il criterio di assorbimento di periodi collocati dal 12 luglio in poi, risulterebbe perimetrato alle sole richieste già presentate ed autorizzate ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, che trovano un limite temporale nella data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ossia il 15 agosto 2020, così come precisato nel Dossier predisposto dal Centro Studi del Senato:

“Nei casi in cui i trattamenti in esame siano stati autorizzati, prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto), per periodi collocati, anche solo in parte, successivamente al 12 luglio 2020, i medesimi concorrono al calcolo del limite delle prime suddette nove settimane (commi 1 e 12).”

Rispetto a tale assunto, ne deriva che tutte le richieste presentate ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, prive di autorizzazione alla data del 15 agosto 2020, non producono alcun effetto di assorbimento nelle prime nove settimane di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Si denota una carenza di definizione di un regime transitorio per il periodo di sovrapposizione temporale dal 12 luglio al 31 ottobre 2020, per tutte quelle fattispecie,



frequentemente ricorrenti, di avvenuta definizione dell'accordo sindacale all'esito della procedura di informazione e consultazione, con programmazione concordata degli interventi emergenziali fino alla fine del mese di ottobre, in misura anche non continuativa, indipendentemente dal fatto che le richieste di intervento siano state già presentate e/o autorizzate.

Atteso che i processi e la tempistica di autorizzazione delle domande presentate dipendono esclusivamente dall'organizzazione e solerzia, o meno, delle singole sedi territoriali dell'Inps, ne deriva un'ingiustificata diversità di trattamento nei confronti dei datori di lavoro, nonché, nell'ambito della stessa azienda plurilocalizzata, nei confronti dei lavoratori facenti capo ad unità produttive diverse, per effetto della totale autonomia di lavorazione e rilascio dei provvedimenti autorizzatori da parte di ogni sede territoriale dell'Istituto. Come noto, è un dato di fatto che alcune sedi Inps siano più lente nelle lavorazioni e ciò influisce conseguentemente sulla definizione ed erogazione dei trattamenti in periodi temporali completamente diversi nei confronti delle risorse allocate sulle diverse unità produttive della stessa entità giuridica (azienda/ente/professionista).

Inoltre, si denota un ulteriore pregiudizio per i datori di lavoro virtuosi che hanno attuato piani ferie o altre misure ponte di ausilio verso i propri dipendenti durante il primo periodo di lock-down e prima di ricorrere agli ammortizzatori Covid-19.

A titolo esemplificativo, il datore di lavoro che ha fatto ricorso all'ammortizzatore Covid-19 dal 12 marzo 2020, senza soluzione di continuità, ha completato la fruizione delle 18 settimane di cui al DL 18/2020, alla data del 14 luglio 2020 e il nuovo regime di nove settimane introdotto dal DL 104/2020 risulta assorbente solamente di due giorni.

Al contrario, il datore di lavoro che ha acceduto all'ammortizzatore Covid-19 dal 14 aprile 2020 (termine del DPCM di prima proroga del lock-down, coincidente con le festività pasquali) senza soluzione di continuità, ha completato la fruizione delle 18 settimane di cui al DL 18/2020, alla data del 15 agosto 2020 e il nuovo regime di nove settimane introdotto dal DL 104/2020 risulta assorbente di ben cinque settimane.



Emendamento n.2

Articolo 3

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole << nei limiti del doppio delle ore >> sono sostituite con le seguenti << nei limiti del doppio del valore liquidato per le ore >>.

Relazione

La presente proposta emendativa inserisce una locuzione volta a fornire maggiore chiarezza in merito alla quantificazione del tetto massimo fruibile, anche in funzione di quanto si evince dalla relazione tecnica di accompagnamento. Invero, la relazione tecnica regolarmente vidimata dalla Ragioneria Generale dello Stato determina il costo medio della prestazione di integrazione salariale pari ad € 5,80 all'ora.

La presente proposta non prevede maggiori oneri di natura economico-finanziaria.



Emendamento n.3

Articolo 3

Al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole << *del presente decreto* >> sono inserite le seguenti << *sino al termine del mese di completamento della fruizione del credito di cui al comma 1* >>

Relazione

Le disposizioni di cui all'articolo 3 producono effetti anche sul collegato divieto di licenziamento disposto dall'articolo 14, che modifica l'originaria impostazione di un termine fisso e valido per tutti i datori di lavoro verso una scadenza mobile funzionalmente e direttamente conseguente al completamento dell'integrale fruizione delle 18 settimane dell'ammortizzatore sociale di cui all'articolo 1, ovvero, della misura alternativa dell'esonero contributivo di cui all'articolo 3.

La presente proposta emendativa introduce un termine temporale all'applicazione del divieto di licenziamento di cui all'articolo 14, che s'intende applicabile sino al termine del mese di completamento della fruizione del credito di cui al comma 1.

La presente proposta non prevede maggiori oneri di natura economico-finanziaria.



Emendamento n.4

Articolo 3

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. In via eccezionale, qualora siano varate ulteriori misure di lock-down, anche limitate a specifici territori, entro il 31 dicembre 2020, al datore di lavoro che abbia optato per l'esonero di cui al precedente comma 1, è concessa l'ammissione agli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1 del presente decreto, esclusivamente per tutto il periodo di sospensione cogente dell'attività. Al ricorrere di tale fattispecie, resta confermato il termine di presentazione della richiesta di ammortizzatore emergenziale entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione cogente disposta.

Relazione

Il presente emendamento propone in capo ai soggetti che abbiano richiesto l'esonero contributivo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, la facoltà di rinunciare alla predetta agevolazione contributiva e di poter accedere agli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1, qualora siano varate ulteriori misure di lock-down, anche limitate a specifici ambiti territoriali.



Emendamento n.5

Articolo 18

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

2. Con effetto dall'anno 2021, al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, le parole << 0,199 per cento >> sono sostituite con le seguenti << 0,226 per cento >>.

Relazione

Si ritiene necessario supportare adeguatamente e rilanciare il ruolo e la funzione sociale degli istituti di patronato che, attraverso la propria attività di intermediazione tra cittadini e pubblica amministrazione, ancora una volta, durante l'emergenza epidemiologica, hanno dimostrato il valore del proprio operato anche grazie alla capillare presenza territoriale. Il Patronato è un servizio universale, gratuito ed accessibile all'intera comunità, ma i tagli strutturali operati dai precedenti governi finiranno per compromettere, a discapito delle fasce deboli, l'uguaglianza di accesso ai diritti costituzionalmente sanciti. Gli istituti di patronato si alimentano attraverso il Fondo Patronati, istituito dalla Legge 30 marzo 2001, n.152, che, a seguito dei tagli, risulta attualmente finanziato nella misura dello 0,199 per cento a valere sul monte contributivo versato agli enti previdenziali.

Al fine di potenziare adeguatamente la portata finanziaria e la conseguente efficacia della disposizione introdotta dal primo comma, il presente emendamento propone il ripristino dell'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, legge 30 marzo 2001, n.152, originariamente prevista nella misura dello 0,266 per cento.

Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.



Emendamento n.6

Articolo 18

Al comma 1, le parole << 20 milioni >> sono sostituite dalle seguenti << 40 milioni >>.

Relazione

Si ritiene necessario supportare adeguatamente e rilanciare il ruolo e la funzione sociale degli istituti di patronato che, attraverso la propria attività di intermediazione tra cittadini e pubblica amministrazione, ancora una volta, durante l'emergenza epidemiologica, hanno dimostrato il valore del proprio operato anche grazie alla capillare presenza territoriale. Il Patronato è un servizio universale, gratuito ed accessibile all'intera comunità, ma i tagli strutturali operati dai precedenti governi finiranno per compromettere, a discapito delle fasce deboli, l'uguaglianza di accesso ai diritti costituzionalmente sanciti.

Al fine di adeguare la portata finanziaria e la conseguente efficacia della disposizione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, il presente emendamento propone uno stanziamento pari a 40 milioni di euro, in luogo dei 20 milioni originariamente previsti.

Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.



Emendamento n.7

Articolo 17

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole << *per il solo anno 2020* >> sono sostituite dalle seguenti << *dall'anno 2020* >>;
- b) al comma 1, secondo periodo, le parole << *nell'anno 2020* >> sono sostituite dalle seguenti << *a partire dall'anno 2020* >>;
- c) al comma 1, terzo periodo, le parole << *nell'anno 2019* >> sono sostituite dalle seguenti << *dall'anno 2019* >>;
- d) al comma 2, le parole << *per l'anno 2020* >> sono sostituite dalle seguenti << *a partire dall'anno 2020* >>.

Relazione

La presente proposta emendativa consente di rendere strutturali le disposizioni introdotte dall'articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, estendendone la portata applicativa a ciascuno degli anni a decorrere dal 2020.

Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.



Emendamento n.8

Articolo 17

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

<< 1-bis.

Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate alla presentazione delle DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, anche per far fronte all'aumento di tali attività riconducibile al Tax Credit Vacanze di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 114. >>

Relazione

La presente proposta emendativa, stante le esigenze strutturali di natura economico/finanziaria dei CAF legate a significativi incrementi dell'attività ISEE in conseguenza dell'introduzione della Tax Credit vacanze a favore dei nuclei familiari con un'ISEE non superiore a 40 mila euro, mira ad incrementare di 20 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse aggiuntive da destinare ai Centri di Assistenza Fiscale per assicurare il supporto gratuito ai cittadini nella predisposizione e trasmissione della DSU all'INPS. In assenza di queste risorse la convenzione INPS per l'anno 2020 presumibilmente si risolverà entro il mese di settembre ad esaurimento delle risorse già stanziata ed i CAF non potranno più assicurare gratuitamente il servizio erogato.

Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.



Emendamento n.9

Articolo 17

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

<<17-bis.

All'articolo 35, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"

Relazione

L'emendamento propone di allargare ai tributaristi certificati ai sensi della norma UNI 11511, la possibilità di poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni da essi predisposte. Il possesso della certificazione, nello svolgimento attività, da parte dei predetti professionisti, garantisce la qualità del lavoro svolto e, l'allargamento proposto con l'emendamento in questione, andrebbe ad eliminare l'incoerenza che, oggi, sussiste tra, la possibilità riconosciuta ai tributaristi di tenere le contabilità, predisporre e trasmettere all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni fiscali e l'impossibilità di apporvi il visto di conformità.

Peraltro, la suddetta, incoerenza potrebbe ledere l'attività prestata, tenuto conto di quanto imposto dall'articolo 35 comma 3 del D.lgs. 241/1997, con il quale si prevede che il visto di conformità deve essere posto dallo stesso soggetto che predispose e trasmette le dichiarazioni, così come recentemente confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 29/11/2019, n.99/E. Detta norma, nella sostanza, impedisce ai tributaristi di sviluppare ed elaborare le contabilità dei propri clienti e predisporre poi le conseguenti dichiarazioni fiscali che, se risultanti con crediti a rimborso o in compensazione d'importo superiore a 5 mila euro, necessitano di apposizione di visto di conformità. Difatti, in questi casi, i contribuenti, nel rivolgersi ai tributaristi, non hanno la possibilità, nella maggioranza dei casi, di vedersi vistare la propria dichiarazione neanche rivolgendosi ad un commercialista o ragioniere, visto che



quest'ultimo non ha tenuto e predisposto le dichiarazioni, salvo una puntuale revisione da parte del soggetto che può apporre detto visto con maggiori oneri a carico dello stesso contribuente.

L'emendamento inserisce i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, nel novero dei soggetti che possono apporre il visto di conformità.

L'art. 35, comma 3, del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 al comma 1-ter, individua le categorie di soggetti che possono apporre detto visto di conformità. In particolare, la norma individua i lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Trattasi degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; nonché, dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia ovvero di diploma di ragioneria.

Detti ruoli camerali sono stati chiusi in data 30 settembre 1993 e costituivano "il banco di prova" per l'accesso dei consulenti tributari a varie forme di riconoscimento professionale. Dopo 20 anni, si è iniziato a ripristinare, parzialmente, un libero mercato delle professioni attraverso la legge 14 gennaio 2013, n.4.

Si richiama, anche ai fini della presente, la Direttiva UE 2018/958 che risponde alla necessità di migliorare il Mercato Unico mediante l'eliminazione di tutti gli ostacoli che possono limitare la libera circolazione dei servizi, creando pertanto vantaggi per cittadini, imprese e professionisti; così come auspicato anche dalla Commissione Europea nella Comunicazione Com(2015)550 final, del 28.10.2015. Nella suddetta Comunicazione, la Commissione evidenziava i troppi ostacoli che ancora si oppongono alla realizzazione del Mercato Unico nel settore dei servizi, che venivano già individuati, in particolare, nel rispetto inadeguato delle norme esistenti e nell'insufficiente sostegno politico alle riforme strutturali, con l'effetto di comprimere l'occupazione e di mantenere ingiustificatamente elevati i prezzi dei servizi. La Direttiva UE 2018/958 risponde alle preoccupazioni della Commissione e mira all'apertura dei mercati nazionali dei servizi professionali, mediante l'affermazione e l'applicazione del principio di non restrizione delle libertà riconosciute dal diritto comunitario.



Tale professione rientra tra quelle non regolamentate afferenti alla citata legge 4/2013 e al D.lgs 13/2013, le quali definiscono che un professionista può certificarsi, ove presente una norma, attraverso un Ente di Certificazione accreditato in base alla ISO 17024 sulla specifica norma.

La norma UNI 11511 definisce i requisiti relativi all'attività professionale del tributarista o consulente tributario, figura professionale che fornisce consulenza ed opera con la propria competenza tecnica nei settori tributario, fiscale, amministrativo ed aziendale, sia in ambito pubblico, sia in ambito privato e che agisce in armonia con le reali necessità di mercato. Attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, ricerca e fornisce adeguate risposte nella complessità delle norme fiscali e tributarie, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.

Invero, tra i principali compiti ed attività del tributarista vi è la fornitura di servizi telematici di intermediazione con l'Agenzia delle Entrate; nonché, la redazione e la tenuta delle scritture contabili e dei relativi bilanci, fino alla elaborazione e redazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

È soggetto abilitato alla rappresentanza tributaria del contribuente dinanzi agli uffici finanziari, ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/1973. Pertanto, può assistere il contribuente anche avverso avvisi e cartelle emesse.

È soggetto obbligato alla segnalazione delle operazioni sospette nella normativa antiriciclaggio. (Art.2 comma 1, lettera s-bis D.Lgs 56/2004 a seguito della Legge Comunitaria 2005 – Legge 29/2006).

È obbligato all'osservanza dei principi dell'etica professionale e del Codice Deontologico e di Condotta; e, in caso di inosservanza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dagli Statuti delle Associazioni di appartenenza iscritte al MISE ai sensi della legge 4/2013.

È obbligato alla partecipazione a percorsi di formazione ed aggiornamento professionale secondo modalità stabilite da apposito regolamento che prevede l'assolvimento dell'obbligo formativo.

È obbligato a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela della propria clientela.



I professionisti indicati nella presente proposta emendativa offrono quindi:

- valida garanzia patrimoniale tramite obbligatoria polizza di responsabilità civile verso terzi;
- valida garanzia professionale attestata da:
 - a) assolvimento dell'obbligo formativo certificato dall'Associazione di appartenenza;
 - b) certificazione soggetta a verifica annuale ed a rinnovo triennale, rilasciata, a seguito sostenimento esame, da Ente Terzo di Certificazione accreditato ISO 17024, atta a fornire garanzie a tutte le persone fisiche e giuridiche che si avvalgono dei servizi di consulenza fiscale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è del parere, che tali figure professionali possono validamente assolvere agli adempimenti previsti per l'apposizione del visto di conformità. L'inclusione, di che trattasi, determinerebbe un notevole incremento di offerta creando le condizioni per una riduzione del costo delle prestazioni di assistenza fiscale e una ottimizzazione dell'intera procedura così come richiesto e richiamato dalla Direttiva UE 2018/958, tanto, a vantaggio delle imprese e dei cittadini che della stessa Pubblica Amministrazione.

Si precisa che tale intervento non prevede maggiori oneri di natura economico-finanziaria.